



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 179/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36740** del registro di segreteria, sul ricorso in
ottemperanza presentato da:

XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente in XXX, Codice Fiscale n. XXX,
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri, elettivamente
domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via
Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 17 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Salvatore Falconieri per il ricorrente e
l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, XXX, come sopra
generalizzato, ha chiesto l'ottemperanza, anche previa nomina di commissario
ad acta, della sentenza della Sezione n.629 del 26 ottobre 2022, con la quale è

	stato riconosciuto il diritto a conseguire la pensione di reversibilità dalla data	
	del decesso della dante causa e fino al 12 settembre 2019, nella misura del	
	20% della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l.355/05 spettante alla	
	sig.ra XXX.	
	Il XXX riferisce di aver notificato la sentenza e di aver diffidato l'ente	
	previdenziale in data 11 gennaio 2024 a provvedere all'esecuzione del	
	giudicato, senza che tuttavia ad oggi risulti adottato alcun atto.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che la sentenza è stata eseguita	
	mediante il pagamento con valuta 24 giugno 2024 della somma di € 2.101,09,	
	corrispondente alla quota spettante al figlio studente contitolare nella misura	
	del 20% della pensione di inabilità ex art.2 comma 12 lg 335/95 spettante alla	
	dante causa.	
	L'ente previdenziale ha dunque chiesto la declaratoria della cessazione della	
	materia del contendere.	
	All'udienza del 17 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha dato atto	
	dell'avvenuta esecuzione chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. alla refusione	
	delle spese, mentre il legale dell'ente previdenziale ne ha chiesto la	
	compensazione.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria della	
	cessazione della materia del contendere.	
	Come detto, infatti, le parti si sono date atto che la decisione di cui è stata	
	chiesta l'ottemperanza risulta eseguita mediante il pagamento al ricorrente nel	
	giugno 2024 di quanto dovuto a titolo di quota dell'assegno di reversibilità.	
	2	

	L'avvenuta esecuzione della sentenza dopo il deposito del ricorso comporta la	
	soccombenza virtuale dell'I.N.P.S. con conseguente condanna alla refusione	
	delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	ottemperanza n. 36740 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente	
	liquidate nell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00), da distrarsi in	
	favore del legale antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 settembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 18.09.2024	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	3	

